

3. All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3, secondo comma, il premio di demolizione per una domanda accettata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, è pagato entro un mese dalla data in cui il proprietario del natante ha debitamente comprovato l'avvenuta demolizione.

A partire dal 1° maggio 1995, le autorità comunicano alla Commissione ogni mese un elenco dei premi di demolizione pagati. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

Marcelino OREJA

*Membro della Commissione*